

# ***COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE***

Provincia di Torino



**Area Istruzione, Cultura e Attività Produttive**  
*Servizio Scolastico*



Appalto per l'affidamento del Servizio di  
Assistenza Scolastica Specialistica  
ai sensi della legge 104/92,  
dei servizi di pre e post scuola  
e di assistenza in mensa

Anni Scolastici 2013/14 - 2017/2018

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**CIG N. 52111519D6**

<b><u>PARTE “A”</u> - OGGETTO E MODALITA’ DEL SERVIZIO</b>	
<b>ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>ART. 2 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>ART. 3 - UTENZA</b>	<b>PAG. 4</b>
<b>ART. 4 - STRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>PAG. 4</b>
<b>ART. 5 - PREZZO UNITARIO POSTO A BASE DI GARA</b>	<b>PAG. 6</b>
<b>ART. 6 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE PRESUNTO DELL’APPALTO</b>	<b>PAG. 7</b>
<b>ART. 7 - REQUISITI DEL PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO</b>	<b>PAG. 7</b>
<b>ART. 8 – OBBLIGHI POSTI A CARICO DELLA AGGIUDICATARIA</b>	<b>PAG. 8</b>
<b>ART. 9 – VIGILANZA SUL SERVIZIO</b>	<b>PAG. 9</b>
<b>ART. 10 – NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO</b>	<b>PAG. 9</b>
<b><u>PARTE “B”</u> - <u>PRESCRIZIONI E OBBLIGHI CONTRATTUALI</u></b>	
<b>ART. 11 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>PAG. 10</b>
<b>ART. 12 – PAGAMENTI</b>	<b>PAG. 10</b>
<b>ART. 13 - INVARIABILITA’ DEL PREZZO</b>	<b>PAG. 10</b>
<b>ART. 14 - INADEMPIENZE E PENALITA’</b>	<b>PAG. 11</b>
<b>ART. 15 – IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>PAG. 11</b>
<b>ART. 16 - CAUZIONE PROVVISORIA</b>	<b>PAG. 12</b>
<b>ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA</b>	<b>PAG. 12</b>
<b>ART. 18 - SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>PAG. 13</b>
<b>ART. 19 – REVISIONE DEL PREZZO DI APPALTO</b>	<b>PAG. 13</b>
<b>ART. 20 - DOMICILIO</b>	<b>PAG. 13</b>
<b>ART. 21 - RESPONSABILITA’</b>	<b>PAG. 13</b>
<b>ART. 22 – RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE</b>	<b>PAG. 13</b>
<b>ART. 23 - CONTROVERSIE</b>	<b>PAG. 14</b>
<b>Allegato A – Protocollo tra Impresa aggiudicataria, Comune e Istituzioni scolastiche</b>	

## **PARTE A - OGGETTO E MODALITA' DEL SERVIZIO**

### **ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico per:

- il servizio di **assistenza scolastica specialistica** finalizzata al sostegno all'integrazione scolastica, **in esecuzione alla legge 104/92**, per il supporto alla crescita, alle capacità di socializzazione, alle autonomie relazionali e gestionali degli alunni in situazione di handicap psico-fisico residenti sul territorio comunale;
- il servizio integrativo scolastico di **pre e post scuola** per gli alunni frequentanti le scuole del territorio comunale al fine di offrire un supporto organizzato alla genitorialità con ampliamento dell'orario di permanenza del bambino in ambito scolastico, oltre quello delle normali lezioni;
- il servizio integrativo scolastico di **assistenza durante il "tempo mensa"** in alcuni dei plessi scolastici.

Potranno altresì essere affidati all'aggiudicataria servizi riconducibili ad attività educative previo accordo tra le parti in ordine alle relative modalità gestionali ed economiche con conseguente adozione di specifico provvedimento di affidamento e di impegno di spesa.

Il presente appalto ha durata di cinque anni scolastici, si riferisce al periodo settembre 2013 – luglio 2018 e comprenderà i giorni del calendario scolastico, con esclusione dei giorni coincidenti con le chiusure programmate e fatte salve le variazioni per forza maggiore (scioperi, eventi naturali...).

L'inizio e il termine del servizio potranno essere discrezionalmente differiti o anticipati dall'Amministrazione Comunale in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, senza che ciò costituisca indennizzo, modifica di prezzo o pretesa alcuna da parte dell'Impresa Aggiudicataria.

Alla scadenza del contratto, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, l'aggiudicataria si obbliga a proseguire le prestazioni per un massimo di sei mesi alle stesse condizioni, nel caso in cui non siano ultimate le procedure per l'affidamento di un nuovo appalto del servizio.

### **ART. 2 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO**

Il servizio di **sostegno scolastico specialistico** mira ad affrontare e sostenere situazioni di disabilità di alunni residenti nel Comune di San Maurizio frequentanti le scuole di ogni ordine e grado (scuola della prima infanzia, scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado) che necessitino dell'affiancamento di assistenti educativi, durante la frequenza scolastica e, in conformità al Piano Educativo Individualizzato, si occupino di fornire agli alunni seguiti stimoli individualizzati e differenziati quali occasioni di supporto e potenziamento delle opportunità e delle risorse globali della scuola.

Gli obiettivi del servizio, pertanto, sono tesi a sviluppare le potenzialità di ogni alunno diversamente abile nel campo dell'autonomia personale, della comunicazione, dell'integrazione sociale, nonché ad ottimizzare la fruizione dell'offerta scolastica favorendo il raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi. Anche l'assistenza fisica vera e propria dovrà essere sempre rivolta al raggiungimento del maggior grado possibile di autonomia.

Il servizio di **pre e post scuola** e di **assistenza durante il tempo mensa**, mira invece a fornire un impiego qualificato, organizzato ed educativo del tempo antecedente e seguente il tempo scuola e un servizio di assistenza qualificata ed educativa durante il pasto. Gli educatori dovranno pertanto progettare ed attuare attività e proposte ludico-ricreative compatibili con l'ambiente scolastico, sempre a sfondo educativo, tranquille, nonché promuovere atteggiamenti positivi e di scambio fra gli alunni. Il servizio non sarà mai di mera vigilanza, ma sempre educativo.

### **ART. 3 - UTENZA**

Il servizio di **assistenza scolastica specialistica** è rivolto ad alunni residenti sul territorio comunale, in situazione di handicap certificato dagli Organi Istituzionali i quali provvedono, direttamente o tramite la scuola, a trasmetterne i nominativi al Comune.

Prima dell'avvio di ogni anno scolastico, il competente servizio comunale trasmette all'aggiudicatario l'elenco degli utenti, corredato per ognuno dalla richiesta di intervento che quantifica le ore assegnate.

Durante l'anno scolastico potranno essere accolte ulteriori richieste di assistenza, contemperate con le disponibilità finanziarie del Comune, che daranno luogo ad integrazione di incarico.

L'Amministrazione Comunale in relazione a nuove esigenze ha facoltà di aumentare o ridurre il numero dei minori inseriti nell'elenco nominativo ed incrementare o ridurre il relativo numero delle ore a ciascuno assegnate. Ha pure la facoltà di variare la distribuzione delle ore assegnate ad ogni singolo utente.

Il **servizio di pre e post scuola** è rivolto agli alunni, iscritti al servizio, che frequentano le scuole del territorio.

Il **servizio di assistenza in mensa** è rivolto ad alunni che frequentano le scuole del territorio per i quali tale esigenza di rende necessaria per cause organizzative. E' pertanto un servizio erogato su disposizione del Comune e non fa riferimento alla richiesta dell'utenza.

### **ART. 4 - STRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO**

a) Il **servizio di assistenza scolastica specialistica** dovrà essere svolto da educatori scolastici nel periodo indicato all'art. 1 e in modo continuativo per un totale quantificato in n. **6500 ore presunte** per ciascun anno scolastico, nel rispetto delle più precise indicazioni che verranno fornite al riguardo dall'Ufficio Istruzione del Comune.

Il servizio si concretizza nell'affiancamento di un educatore scolastico al singolo alunno destinatario dell'intervento, in orario stabilito e per un monte di ore settimanali funzionale all'attività scolastica e parascolastica.

Gli interventi da attuarsi a favore degli alunni devono essere preventivamente concordati nelle modalità con i Dirigenti del Comune e della Scuola in quanto si collocano nell'ambito dei progetti educativi individualizzati che definiscono per ogni alunno finalità ed obiettivi.

Gli educatori della impresa appaltatrice, in base alle indicazioni dei Dirigenti Scolastici, avranno incontri iniziali con i docenti di riferimento al fine di definire i progetti individualizzati che, nel corso dell'anno scolastico, saranno monitorati e valutati.

Gli educatori scolastici dovranno, in particolare, partecipare, con il personale docente e ausiliario della scuola, ad attività di formazione, programmazione e valutazione dei risultati degli interventi attuati, al fine di elaborare, realizzare e verificare progetti integrati per gli allievi (curriculum e informazioni significative riferite a ciascun alunno, obiettivi da raggiungere, strumenti necessari per attuarli, metodi di controllo della realizzazione degli stessi). Si ritiene importante la partecipazione ai consigli di classe nonché ai momenti di incontro con le famiglie ed i servizi territoriali.

Il compito educativo-assistenziale del servizio implica infatti un'interazione non solo programmatoria con i docenti e le istituzioni scolastiche, ma anche con il contesto sociale (la classe, la scuola) in cui

l'assistente opererà, in quanto la crescita di ogni alunno verso l'autonomia, è anche conferma sociale di sé e la comunicazione è sempre interazione con l'ambiente esterno e con gli altri. Pertanto, nel monte ore sono ricomprese le riunioni programmatiche e di verifica.

Restano tassativamente escluse dal monte ore quelle per la formazione e aggiornamento generale del personale che sono a totale carico della impresa aggiudicataria.

Le ore di partecipazione alle riunioni di cui sopra, dovranno comunque essere comunicate al Comune e conteggiate separatamente sull'apposito prospetto riepilogativo delle ore di servizio effettuate (registri presenze) prodotto a corredo delle fatture e vistato dal Coordinatore generale della impresa aggiudicataria e dal dirigente scolastico.

L'orario di ogni educatore scolastico verrà articolato in base alle effettive e singole esigenze di ogni allievo in coerenza con l'organizzazione scolastica di ogni plesso e in modo funzionale a realizzare gli obiettivi peculiari del servizio. Il servizio, si ribadisce, dovrà essere svolto in piena e totale collaborazione con il personale docente.

Agli utenti assistiti che debbano sostenere esami di qualunque genere dovrà essere assicurata l'assistenza per tutta la durata degli stessi, previa specifica richiesta del Comune su segnalazione della scuola interessata.

Qualora l'orario di lavoro e le esigenze del servizio richiedano la presenza degli educatori scolastici durante il pasto, agli stessi è concessa la fruizione gratuita del pasto fornito dal servizio comunale di ristorazione scolastica.

Per quanto attiene alle uscite didattiche, sulla base del piano delle stesse e del quadro presunto delle ore di assistenza previste a carico del Comune e a carico della Scuola, saranno concordate modalità preventive al fine di agevolare la partecipazione dell'alunno alle uscite medesime. Non è consentita la partecipazione da parte del personale della ditta aggiudicataria, ad uscite non concordate preventivamente con il Comune.

Il servizio prevede la mobilità degli operatori qualora l'alunno residente frequenti, per motivi oggettivi, scuole ubicate in altri Comuni. La mobilità degli operatori è prevista inoltre qualora, a seguito di verifica, si individui la necessità di sospendere od integrare interventi per casi specifici. Eventuali ampliamenti dell'orario per alunni già seguiti o inserimenti di nuovi alunni dovranno essere rispondenti alle finalità generali del servizio. Tali eventuali integrazioni andranno comunque attentamente valutate in via preventiva in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune.

In caso di assenza dell'alunno da scuola superiore ad un giorno, il servizio dovrà essere sospeso e ripreso al rientro a scuola dell'alunno stesso.

L'alunno impedito alla frequenza delle lezioni a scuola per periodi di tempo prolungati (più mesi) a fronte di comprovata documentazione medica, previo parere favorevole del Dirigente Scolastico e su richiesta dei genitori al Comune, potrà usufruire delle ore di assistenza scolastica presso il domicilio dell'alunno anziché in aula, nel rispetto delle medesime condizioni di esecuzione del servizio.

In caso di cessazione della frequenza scolastica per qualunque motivo da parte di alunni, l'intervento si intenderà concluso per le ore relative al singolo intervento, senza che l'appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo.

Gli assistenti educativi, pur non dovendo assolutamente sostituire i docenti statali assenti dal servizio, potranno essere autorizzati a garantire inderogabili esigenze di assistenza degli allievi attraverso rimodulazioni orarie e/o cambi turno, anche su base plurisettimanale.

L'assegnazione dell'assistente è sempre vincolata agli alunni che deve supportare e pertanto non è ammissibile l'assegnazione, anche temporanea, su altri alunni non inseriti nell'elenco degli allievi aventi diritto all'assistenza comunale.

**b) Il servizio pre e post scuola e assistenza mensa** dovrà essere svolto da educatori scolastici nel periodo indicato all'art. 1 e in modo continuativo per un totale quantificato in n. **2000 ore presunte complessive** per ciascun anno scolastico, nel rispetto delle più precise indicazioni che verranno fornite al riguardo dall'Ufficio Istruzione del Comune.

Per il servizio di pre scuola, gli educatori prenderanno in consegna dai genitori i minori all'ora di inizio

del servizio e ne saranno responsabili sino al loro affidamento alle insegnanti delle sezioni di appartenenza, al termine del servizio medesimo. Il servizio è svolto solo nei plessi in cui vengano attivate almeno dieci iscrizioni. Per lo svolgimento del servizio l'aggiudicataria deve mantenere un rapporto di un educatore ogni 20 alunni.

Riguardo il post scuola, invece, gli educatori prenderanno in consegna i minori dagli insegnanti al termine delle regolari lezioni e ne saranno responsabili fino al momento del loro affidamento ai genitori. Il servizio è svolto solo nei plessi in cui vengano attivate almeno dieci iscrizioni. Per lo svolgimento del servizio l'aggiudicataria deve mantenere un rapporto di un educatore ogni 20 alunni.

L'orario di svolgimento del servizio rispettivamente di pre e di post scuola, è articolato un'ora prima e un'ora dopo le lezioni della scuola primaria; un'ora prima e un'ora e mezza dopo le lezioni della scuola dell'infanzia.

L'attività è svolta in accordo con l'Istituto Comprensivo, in uno spazio definito, dove i bambini dovranno essere interessati ad attività ludico - espressive, con la disponibilità di apposito materiale, già presente presso le varie sedi scolastiche e/o che potrà anche essere integrato dal Comune dietro presentazione di opportuna richiesta della Cooperativa incaricata del servizio, vagliata dal Comune stesso.

Relativamente al servizio di assistenza durante il tempo mensa, gli educatori, nella medesima percentuale educatori/ragazzi di cui al servizio di pre e post scuola, prenderanno in consegna gli alunni al termine delle lezioni, li accompagneranno nei diversi refettori, effettueranno azione di sorveglianza educativa durante il tempo del pasto vero e proprio e sino alla riconsegna degli alunni alle rispettive insegnanti di sezione.

L'orario di ogni educatore scolastico verrà articolato in base alle effettive e singole esigenze in coerenza con l'organizzazione scolastica di ogni plesso e in modo funzionale a realizzare gli obiettivi peculiari del servizio.

Agli educatori che effettuano il servizio di assistenza mensa è concessa la fruizione gratuita del pasto fornito dal servizio comunale di ristorazione scolastica.

Per il servizio nel suo complesso, l'aggiudicatario dovrà inoltre designare un Coordinatore del servizio che sarà il referente unico del Comune e delle Istituzioni Scolastiche, nonché responsabile della idonea gestione del servizio nei confronti del Comune in applicazione del Capitolato e avrà l'obbligo di riferire periodicamente, al Responsabile dell'Ufficio Comunale preposto, circa l'andamento dell'intervento educativo.

## **ART. 5 – PREZZO UNITARIO POSTO A BASE DI GARA**

Il corrispettivo orario a base d'asta, per tutto il servizio di cui al presente capitolato, sul quale dovrà essere applicata la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, è il seguente:

**€ 20,20 orarie** oltre IVA (oneri per la sicurezza zero) per un importo annuo presunto di Euro 171.700,00 oltre IVA ed un complessivo quinquennale presunto di Euro 858.500,00, oltre IVA

Il prezzo offerto deve considerarsi comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per il servizio di cui al presente appalto. L'importo s'intende accettato senza riserva dall'Appaltatore poiché, con il solo fatto della presentazione dell'offerta, si presume che egli abbia eseguito gli opportuni calcoli, verifiche ed accertamenti, tenuto conto della specificità degli interventi richiesti e di tutte le circostanze prevedibili e non, relative all'esercizio del servizio stesso.

## ART. 6 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO

L'ammontare presunto dell'appalto viene quantificato ai soli fini di previsione della spesa e fiscali come in appresso.

E' stato presunto, per il prossimo periodo contrattuale (5 anni), un numero medio annuale di ore pari a 6500 per il servizio di assistenza specialistica e 2000 per i servizi di pre e post scuola e assistenza mensa. Ne deriva pertanto:

€ 20,20 (prezzo/ora base d'asta; zero euro oneri sicurezza) x 6500 ore medie annuali  
€131.300,00 x anni 5 = € 656.500,00

€ 20,20 (prezzo/ora base d'asta; zero euro oneri sicurezza) x 2000 ore medie annuali  
€40.400,00 x anni 5 = € 202.000,00

**IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 858.500,00 + IVA**

## ART. 7 - REQUISITI DEL PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO.

L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire il servizio previsto nel presente capitolato con proprio personale e con un numero di operatori idoneo allo svolgimento del medesimo.

Il servizio dovrà essere svolto da educatori scolastici di entrambi i sessi, con qualifica professionale idonea allo svolgimento dei compiti previsti dal capitolato (es. V° livello di cui al contratto di categoria cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e cooperative sociali)

Tutto il personale impiegato nel servizio deve essere in possesso di idonei requisiti quali:

- diploma di maturità di scuola media superiore: istituto o scuola magistrale, liceo sociopsicopedagogico, ovvero:
- diploma di maturità di scuola media superiore ovvero diploma di laurea, integrati (entrambi se non attinenti le politiche educative, pedagogiche o psicologiche) da attestato di frequenza di corsi universitari e/o corsi promossi da istituzioni e/o associazioni, accreditate nel campo educativo e assistenziale su tematiche connesse all'assistenza ai minori e adulti, debitamente documentate;
- esperienza di almeno un anno, documentabile, in servizi uguali a quello del presente appalto.

La direzione dei servizi in oggetto deve essere affidata ad un Coordinatore Generale del servizio che, oltre al diploma di maturità e laurea -integrati come sopra- abbia maturato altresì un'esperienza almeno annuale nel coordinamento di personale impiegato in servizi uguali a quello di cui al presente appalto. In alternativa al possesso di diploma di laurea, dovrà dimostrare un'esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di personale impiegato in servizi uguali a quello di cui al presente appalto. Il Coordinatore Generale è il referente dell'Amministrazione Comunale e del Dirigente Scolastico, dovrà essere reperibile telefonicamente in orario di servizio, dovrà partecipare a tutti i momenti di programmazione, coordinamento e verifica e sarà tenuto a garantire il corretto funzionamento dell'intero servizio affidato all'appaltatore.

I nominativi degli educatori scolastici e del Coordinatore e i loro curricula dovranno essere comunicati al Comune entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Analogamente dovrà essere fatto successivamente per qualsiasi variazione degli stessi, nel rispetto del vincolo di cui ai successivi commi.

Al fine di assicurare la necessaria continuità del sostegno nei confronti dei soggetti svantaggiati, all'appaltatore è fatto obbligo di impiegare nel servizio gli educatori scolastici che già nel precedente anno scolastico abbiano svolto analoghe attività presso le strutture del Comune di San Maurizio C.se,

fatta salva la disponibilità degli stessi, nel rispetto delle normative contrattuali.

Poiché il servizio si rivolge in più larga misura ad allievi con particolari difficoltà psicofisiche per cui è importante che gli alunni instaurino rapporti solidi e continuativi con le figure di riferimento, non è ammessa la sostituzione degli educatori scolastici, nel corso dell'anno scolastico se non per gravi e giustificati motivi che dovranno essere comunque preventivamente segnalati al Servizio Istruzione del Comune.

In caso di eventuali brevi assenze per malattia, motivi personali, ecc. degli educatori scolastici si dovrà provvedere alla loro tempestiva sostituzione, sentito il parere e la conferma di necessità delle scuole, di concerto con il Servizio Istruzione del Comune.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quegli educatori scolastici che si rendano responsabili di inadempienze nel proprio ambito lavorativo oppure nel caso si rendano artefici di situazioni di criticità, di qualsivoglia natura.

## **ART. 8 – OBBLIGHI POSTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA**

Il Soggetto aggiudicatario dovrà farsi carico dei seguenti oneri:

1. individuare gli educatori ed il coordinatore del servizio nel rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 7;
2. presentare al Comune, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo completo di tutto il personale impiegato nel servizio e i curricula;
3. presentare al Comune, prima dell'inizio del servizio, le generalità, il recapito telefonico (telefono mobile) ed il curriculum del Coordinatore;
4. indicare, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, una propria sede operativa ubicata nella Provincia di Torino, cui gli uffici comunali potranno far capo per le comunicazioni e informazioni inerenti l'appalto;
5. applicare al personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, nonché rispettare tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore;
6. presentare al Comune prima della stipula del contratto di appalto e comunque dell'inizio del servizio, la documentazione relativa alla copertura assicurativa per l'infortunio e per la responsabilità civile del personale impegnato: l'impresa dovrà pertanto provvedere, prima della stipulazione del contratto di appalto, alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, comprendendo nei terzi anche gli utenti del servizio e garantendo altresì i danni gravi e gravissimi subiti/arrecati dagli utenti tra loro. Dovranno essere compresi in garanzia, i danni alle cose che si trovano nel luogo di esecuzione del servizio, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato. I massimali dovranno almeno essere di € 3.000.000,00= per sinistro, per persona, animali e per danni a cose.
7. garantire la conservazione del posto di lavoro del personale operante alle dipendenze del precedente esecutore del contratto secondo quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro delle categorie interessate, anche se l'impresa non ha aderito alla loro sottoscrizione; pur nel caso in cui non esistano disposizioni contrattuali in materia, la ditta subentrante dovrà comunque attenersi a tale indicazione;
8. garantire, per quanto di sua competenza, la continuità educative nei confronti degli alunni assistiti, per l'intera durata dell'appalto;
9. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente appalto;
10. garantire una adeguata formazione e aggiornamento del personale;
11. vigilare sul buon funzionamento del servizio assumendo le necessarie forme di controllo e di ritorno dei dati informativi;
12. assumersi l'onere e la responsabilità dei danni che possano derivare agli utenti, agli operatori, a terzi e a cose nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa del proprio personale,

- derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, senza diritto di rivalersi verso il Comune;
13. attuare l'osservanza delle norme derivanti dalla presente e futura normativa relativa alla prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro, alle prevenzioni varie per la disoccupazione volontaria, invalidità e vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore, compreso il rispetto del T.U. 81/2008 e s.m.i., e delle disposizioni che potranno intervenire in corso d'appalto per la tutela dei lavoratori;
  14. presentare tutta la documentazione derivante dagli obblighi delle suddette leggi su richiesta e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;
  15. portare a conoscenza degli educatori i contenuti del protocollo d'intesa, allegato al presente capitolato, che dovrà essere firmato e trasmesso al Comune, prima della stipula del contratto, dall'Impresa appaltatrice e, successivamente, da questa fatto firmare agli stessi educatori per l'accettazione di quanto ivi indicato; una copia del protocollo firmata da tutti gli educatori impiegati nel servizio, dovrà essere trasmessa, a cura dell'Impresa, entro dieci giorni dall'inizio del servizio stesso, all'ufficio istruzione del Comune.
  16. collaborare con il competente servizio comunale nella predisposizione di correttivi o migliorie che possano essere necessarie per il miglior funzionamento del servizio;
  17. svolgere il servizio rispettando integralmente quanto previsto nel Capitolato Speciale;
  18. sostituire il Coordinatore e/o gli educatori a semplice richiesta del Comune quando questo non li ritenga adeguati allo svolgimento del servizio.

## **ART. 9 – VIGILANZA SUL SERVIZIO**

Il Comune mantiene le funzioni del controllo del servizio, ne constata il regolare funzionamento e verifica l'efficienza e l'efficacia della gestione.

L'Amministrazione Comunale ha pertanto la facoltà di richiedere alla aggiudicataria informazioni e referenze relative al Coordinatore e agli assistenti educativi proposti per l'esecuzione del servizio.

Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse accertare che le prestazioni oggetto del presente appalto non vengono eseguite in conformità a quanto stabilito e a regola d'arte, farà pervenire all'impresa le eventuali contestazioni e osservazioni comunicando altresì le prescrizioni cui la aggiudicataria dovrà conformarsi in tempi stabiliti.

L'impresa sarà tenuta a fornire giustificazioni e controdeduzioni scritte avverso le osservazioni mosse dal Comune, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.

Sono fatte salve le norme relative alla applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

## **ART. 10 – NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e non potrà perciò essere sospeso o interrotto.

In caso di sospensione od interruzione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi all'aggiudicataria per l'esecuzione d'ufficio del servizio stesso, con rivalsa delle spese a carico della ditta oltre alle conseguenti sanzioni applicabili ed all'eventuale risarcimento dei danni.

Il servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della legge 12.06.1990 n. 146 e s.m.i. "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali". In caso di sciopero pertanto, dovrà essere garantito il rispetto della citata normativa.

Il Decreto Legislativo 163/2006 colloca la procedura del presente appalto nell'ambito derogatorio definito dal combinato disposto degli articoli 20 e 27 del D.lgs medesimo in quanto trattasi di servizio ricompreso nell'allegato IIB". La procedura pertanto viene configurata in adempimento all'art. 27 ed è realizzata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario rispetto ai quali assume a riferimento la Comunicazione interpretativa della Commissione UE del 23 giugno 2006.

## **PARTE B - PRESCRIZIONI E OBBLIGHI CONTRATTUALI**

### **ART. 11 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'Impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso alla data che sarà comunicata dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui l'Impresa non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta dell'Amministrazione Comunale che porrà a carico della Impresa le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente. Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di San Maurizio Canavese.

Ai fini del ricevimento degli atti relativi al presente contratto, le parti eleggono domicilio rispettivamente: l'Amministrazione Comunale presso la sede municipale di San Maurizio Canavese e l'Impresa aggiudicataria presso la propria sede amministrativa.

### **ART. 12- PAGAMENTI**

In base all'importo orario di aggiudicazione e alle ore effettivamente prestate, l'impresa Aggiudicataria dovrà emettere fatture mensili posticipate, corredate da dettagliata rendicontazione (prospetto riepilogativo delle ore di servizio effettuate vistato dal Coordinatore generale della ditta aggiudicataria).

I corrispettivi, previa verifica in ordine alla regolarità delle fatture, verranno erogati entro 30 gg. dal ricevimento delle fatture stesse al protocollo generale.

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione dell'Amministrazione, avverso cui l'impresa farà pervenire le proprie giustificazioni e controdeduzioni entro il termine tassativo di 5 giorni lavorativi.

L'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'impresa appaltatrice, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra (decurtazione dalle fatture).

### **ART. 13 - INVARIABILITA' DEL PREZZO**

Il corrispettivo per il servizio, nell'importo risultante all'atto dell'aggiudicazione, si intende accettato dalla aggiudicataria in base a calcoli di sua convenienza ed è quindi invariabile, in modo assoluto, per tutta la durata del servizio.

La Aggiudicataria non potrà pretendere pertanto sovrapprezzi, adeguamenti o indennità speciali di nessun genere, anche in caso di riscontrate difficoltà di esecuzione dei servizi.

In relazione a tutti gli oneri ed obblighi imposti dal presente capitolato, si intende che la Aggiudicataria debba provvedere a sue spese, ritenendosi ogni corrispettivo per essi compreso nel prezzo di aggiudicazione del servizio, comprese le spese per la stipulazione del contratto (bolli, diritti fissi, diritti di segreteria, imposte di registro) senza diritto a rivalsa.

Resta salvo il caso della revisione prezzi di cui al successivo articolo 19.

## **ART. 14 - INADEMPIENZE E PENALITA'**

Nel caso in cui si riscontrassero inadempienze nella gestione dei servizi, le stesse verranno formalmente contestate alla Aggiudicataria, la quale avrà 5 giorni lavorativi di tempo per presentare eventuali controdeduzioni.

Al termine dell'iter di contestazione, il responsabile del Servizio Comunale competente, valuterà l'eventuale applicazione di penalità, secondo il principio della gradualità e a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità o non abbia provocato alcuna conseguenza, sarà comminata al riguardo una sola ammonizione.

Si riporta di seguito una tipologia di massima delle inadempienze (elenco non esaustivo) che comportano l'applicazione di una sanzione secondo i principi sopra riportati:

- abituali deficienze o negligenze del servizio, quanto la gravità e la frequenza compromettano il servizio stesso a giudizio dell'Amministrazione Comunale: da Euro 500,00 ad Euro 2.500,00;
- sostituzione di un operatore con altro non in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato: da Euro 1000,00 ad Euro 2.500,00
- mancata sostituzione degli operatori assenti per malattia od altri seri motivi, in modo da pregiudicare il servizio di assistenza scolastica: da euro 1.000,00 ad Euro 2.500,00;
- inadempimenti, rispetto ai disposti del capitolato o del protocollo allegato allo stesso, commessi dagli educatori o dal coordinatore: da Euro 250,00 ad Euro 2.500,00.

L'importo di tali penalità verrà raddoppiato in caso di recidiva, fatta salva la possibilità di procedere alla rescissione del contratto.

Le inadempienze sopra descritte non precludono il diritto all'Amministrazione Comunale di sanzionare casi non espressamente compresi nella stessa ma comunque rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio.

L'importo delle penalità potrà essere dedotto dal corrispettivo spettante all'impresa aggiudicataria.

## **ART. 15 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico della Impresa;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della Impresa;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale;
- grave inadempimento da parte della Impresa;
- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- sospensione anche parziale del servizio per un periodo superiore alle 24 ore, esclusi i casi di forza maggiore;
- abituale deficienza e negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso;
- quando l'Impresa appaltatrice si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
- inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, compreso l'allegato protocollo, indipendentemente dalla loro natura.

E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile e motivato giudizio, dichiarare risolto il contratto senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od ogni altra qualsiasi formalità all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull'Impresa aggiudicataria, a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale in conseguenza della risoluzione del contratto.

## **ART. 16 – CAUZIONE PROVVISORIA**

A corredo dell'offerta da presentare per la gara di cui in argomento, deve essere costituita una cauzione provvisoria, a scelta dell'offerente sotto forma di cauzione o di fideiussione, ai sensi e con le modalità di cui all'art.75 del D.lgs 163/06, dell'ammontare di € 17.170,00 pari al 2% dell'importo complessivo presunto dell'appalto, (quantificato utilizzando il costo orario del servizio posto a base d'asta moltiplicato per il numero delle complessivamente presunte, per il periodo dell'appalto, sia per l'assistenza scolastica specialistica che per il pre e post scuola).

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Nel caso di costituende associazioni temporanee di impresa, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese che compongono il raggruppamento.

La suddetta cauzione, copre la mancata sottoscrizione del contratto per cause imputabili all'Impresa.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Ad aggiudicazione definitiva avvenuta, la cauzione provvisoria sarà svincolata, salvo che per l'Aggiudicataria, per la quale verrà trattenuta fino alla stipulazione del contratto.

## **ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a prestare la cauzione definitiva, fissata in misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, al netto dell'I.V.A.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione di cui ai punti precedenti, costituita quale polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs 385/93, oppure bancaria, deve prevedere espressamente le condizioni di cui all'art. 113 comma 2 del decreto legislativo 163/06.

Il deposito cauzionale copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e sarà svincolato e restituito all'Impresa solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale su richiesta dell'Impresa Appaltatrice

#### **ART. 18 - SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietato alla impresa aggiudicataria di subappaltare o comunque cedere il contratto, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, dell'incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni.

#### **ART. 19 – REVISIONE DEL PREZZO DI APPALTO**

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato quale risulterà dalla determinazione di aggiudicazione definitiva della gara, è soggetto a revisione periodica con cadenza annuale (a gennaio di ogni anno a partire dal secondo) a norma dell'art. 115 del D.Lgs 163/2006. Si procede su richiesta formale e documentata da parte dell'I.A tenendo in considerazione l'indice ISTAT denominato FOI.

#### **ART. 20 - DOMICILIO**

A tutti gli effetti del presente capitolato, l'aggiudicataria dovrà eleggere un domicilio presso il quale il Comune potrà effettuare ogni comunicazione inerente l'appalto.

#### **ART. 21- RESPONSABILITA'**

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone o a cose in dipendenza dei servizi oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'appaltatrice, la quale si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia.

L'Aggiudicataria è responsabile solidalmente per danno causato a minore affidato ai sensi dell'art. 2047 del C.C. esonerando in tal modo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Eventuali danni provocati da atti di vandalismo da parte degli utenti dovranno essere comunicati tempestivamente dalla Affidataria all'ufficio comunale competente con la descrizione e le eventuali giustificazioni dell'accaduto. I relativi costi potranno essere addebitati alla impresa nel caso sia stato riscontrato un comportamento negligente da parte del personale preposto ai servizi.

#### **ART. 22 - RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

Il Comune si impegna e si fa carico di promuovere tutti gli atti che favoriscano, per quanto definito nel presente capitolato, il confronto e le relazioni triangolari tra l'Impresa aggiudicataria, il Comune e le Istituzioni scolastiche, la realizzazione degli obiettivi del servizio e il rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso. A tale fine, è stato redatto il protocollo, allegato al presente capitolato.

## **ART. 23 - CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e l'Impresa Appaltatrice in ordine all'esecuzione del servizio e all'applicazione delle norme del Capitolato, la competenza è demandata al Foro di Torino.

San Maurizio Canavese, lì 04.07.2013